



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi

Direzione Generale del e Risorse materiali e delle Tecnologie

Il Direttore Generale

Ai Sig.ri Presidenti della Corte di Appello

Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Nonché, per opportuna conoscenza

Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Sig. Direttore Generale per gli Affari Giuridici e Legali

Oggetto: *Contratti di locazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari – Ambito di applicazione della riduzione del 15% sul relativo canone. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.*

Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che con nota prot. DOG n. 129846 del 23 settembre 2016, facendo seguito ad un quesito specifico posto dalla Corte di Appello di Venezia, è stato richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato un parere quanto all'ambito di applicazione dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 66/2014 (conv. in l. 89/2014), che ha anticipato all'1.7.2014 la decorrenza della decurtazione del 15% dei canoni di locazione passiva stipulati dalla pubblica amministrazione, originariamente prevista a decorrere dal 1.1.2015, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012 (conv. in l. n. 135/2012), estendendola peraltro a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001, e quindi anche agli enti locali originariamente esclusi.

Nella richiesta di parere è stato evidenziato che la questione ha rilievo generale, riguardando numerosi contratti di locazione - relativi ad immobili adibiti ad uffici giudiziari - in cui codesto Ministero è subentrato ai comuni (ai sensi dell'art. 1, comma 526, della legge 23.12.2014, n. 190).

Si trattava in particolare di chiarire se la suddetta normativa sopravvenuta fosse applicabile solo ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 95/2012, ovvero anche a quelli stipulati successivamente, purché in corso alla data del 1 luglio 2014.

Con nota prot. n. 36 del 16.1.2015 il Ministero dell'Economia delle Finanze si è espresso nel senso dell'applicabilità della novella anche ai contratti stipulati dai Comuni dopo l'entrata in vigore della legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012, purché in corso al 1 luglio 2014.

DIR. - PRES. - ECONOMATO - PERS.

M_DG.Corte d'Appello di CATANZARO - Prot. 16/02/2017.0001939.E



L'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. CT 36439/20916, Sez. VI, ha ritenuto condivisibile quanto esposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per ragioni che di seguito si espongono.

La norma originaria (art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012), che ha introdotto la decurtazione del 15%, così recitava: « (...) *i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15% di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data*».

Ciò posto, la norma sopravvenuta (art. 24, comma 4, D.L. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014) non ha fatto altro che sostituire le parole "*1 gennaio 2015*" con le parole "*1 luglio 2014*"; pertanto, per effetto della novella, è cambiata solo la decorrenza della decurtazione da applicare, ma non la *ratio* dell'intervento legislativo finalizzato al risparmio di spesa.

In conseguenza, l'ambito applicativo della nuova decorrenza della decurtazione deve essere determinato sulla base della *ratio* della norma interpolata, dalla quale si desume che la riduzione del canone riguarda tutti i contratti in corso alla data di decorrenza della decurtazione medesima.

Ne consegue che **la nuova decorrenza della decurtazione deve essere applicata a tutti i contratti in corso alla data del 1 luglio 2014, a prescindere dalla data della loro stipulazione.**

Del resto, se il legislatore (nel novellare l'art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012) avesse voluto limitare l'applicazione della nuova decorrenza ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L., lo avrebbe detto espressamente invece di limitarsi ad interpolare la suddetta norma con una nuova data di decorrenza.


Prego pertanto le SS.LL., nell'ambito delle attività delle Conferenze Permanenti, di voler assicurare il rispetto delle indicazioni di cui sopra in relazione agli eventuali contratti di locazione riguardanti le sedi di rispettiva competenza, curando la diffusione della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del Distretto.

Nel ringraziare per la collaborazione colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Roma, 15 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Mungo



Estremi

N° 1859/2017.U

Tipo email *Posta in uscita- Invio documento*
Email PEC *SI*
Data invio *28/02/2017 12:11*
Data di registrazione *28/02/2017 12:11*
Casella scarico *prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it*
Stato Invio *inviata*
Stato Consegna *consegnata*
Stato Accettazione *accettata*

Lavorazione

Stato	<i>chiusa</i>	a partire dal	<i>28/02/2017</i>	alle	<i>12:11</i>
Lavorazione					
U.O competente	<i>PROTOCOLLO</i>	dal	<i>28/02/2017</i>	alle	<i>12:11</i>
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente *prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it*

Destinatari *prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it;prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it;prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it;prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it;prot.tribunale.p
aola@giustiziacert.it;prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it;prot.trib
min.catanzaro@giustiziacert.it;prot.tribsolv.catanzaro@giustiziacert.it;uffs
orv.cosenza@giustiziacert.it;*

Oggetto *Invio documentazione registrata in uscita come Prot.
28/02/2017.0002572.U*

Testo del Messaggio

Allegati

Segnatura.xml

Image_03006.pdf



Corte di Appello di Catanzaro
UFFICIO DEL PERSONALE

tel. 0961/885220 – fax 0961/723786

Prot. N. 2572. U

Catanzaro, 28 FEB. 2017

**Ai Tribunali del distretto
LORO SEDI**

**Al Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro**

**Al Tribunale di Sorveglianza di
Catanzaro**

**Ufficio Sorveglianza di
Cosenza**

**Oggetto: Contratti di locazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari –
Ambito di applicazione della riduzione del 15% sul relativo canone. Parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato**

Si trasmette l'allegata nota della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

I Tribunali ordinari vorranno trasmettere la nota a tutti gli uffici del Giudice di Pace di rispettiva competenza.

Il Presidente
Domenico Introcaso